

In Gazzetta Ufficiale la legge europea 2017, in vigore dal 12 dicembre prossimo

Iva, la domanda entro 2 anni

Per ottenere il rimborso. Escluso se c'è una frode

Entro due anni dalla data del versamento errato o dalla data in cui si verifica il presupposto per ottenere il rimborso, il contribuente potrà presentare istanza per ottenere la restituzione di Iva versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto. La restituzione resta esclusa, però, in presenza di versamenti eseguiti nell'ambito di frodi fiscali. Questi i contenuti dell'art. 8 della legge europea 2017, legge 167 del 2017, apparsa ieri sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 e in vigore dal 12 dicembre prossimo (si veda ItaliaOggi del 9 novembre scorso). Il provvedimento introduce un nuovo articolo, il 30-ter, all'interno del decreto Iva (dpr 633/1972), a seguito di quanto emerso nel caso Eu Pilot 9164/17/Taxu. Il nuovo articolo dispone, infatti, che il soggetto passivo debba presentare un'istanza di restituzione dell'imposta non dovuta, ma versata in eccedenza, entro i due anni, a partire dalla data del versamento eccedente o, se successivo, dalla data in cui si verifica il presupposto per la detta restituzione, a prescindere da qualsiasi altra condizione (omessa dichiarazione annuale, esonero dalla presentazione della stessa o quant'altro). Nel caso di accertamento «definitivo», eseguito dall'amministrazione finanziaria, per un'imposta dovuta su cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, i due anni decorrono dall'avvenuta restituzione al cessionario o al committente dell'ammontare versato a titolo di rivalsa. L'impostazione risulta estremamente chiara e lineare, non ci deve essere un indebito arricchimento per l'erario e, a prescindere da qualsiasi altra condizione, l'ammontare versato in eccedenza deve essere sempre e comunque restituito, ancorché su istanza di parte e in termini ristretti, a pena di decadenza. Ciò che conta ai fini della detraibilità (e quindi del conseguente rimborso, soprattutto nel caso di versamenti errati ed eccedenti) è solo il carattere «sostanziale» ed effettivo del credito, a nulla valendo l'aspetto meramente «formale», quale quello di presentazione di dichiarazioni. Si pensi, per esempio, alla presenza di un soggetto che per disposizione di legge (legge 398/1991) è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale ma che, in fase di versamento del tributo, commette l'errore di liquidare un importo maggiore rispetto a quello dovuto.

CORTE DI CASSAZIONE

Scontrini, accertamento prima di 60 giorni ko

Illegittimo l'accertamento emesso prima di 60 giorni dall'ispezione fatta per verificare il rilascio dello scontrino o della ricevuta da parte della società contribuente. Anche in assenza di un verbale da parte della Guardia di finanza non può certo trattarsi di un accertamento a tavolino e quindi l'atto impositivo è illegittimo per violazione delle garanzie dello Statuto.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 28312 del 27 novembre 2017, ha accolto il ricorso della società annullando l'accertamento fiscale. La vicenda riguarda un commerciante che aveva ricevuto una visita delle Fiamme gialle. Gli agenti avevano verificato la mancata emissione di alcuni scontrini. Sulla base dei dati raccolti l'ufficio aveva emesso un accertamento induttivo. La snc lo ha impugnato per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni. La Ctp e la Ctr hanno bocciato la tesi della difesa sostenendo che l'accertamento, anche per l'assenza del verbale, potesse essere considerato a tavolino. Ora la Suprema corte ha ribaltato le sorti della vicenda. In particolare, ad avviso del Collegio di legittimità, «in materia

Armi spuntate alla confisca allargata

La Cassazione fissa una serie di paletti stringenti per la confisca allargata spuntando di fatto le armi alla lotta contro la criminalità organizzata. La misura è illegittima quando il condannato può giustificare la sproporzione fra reddito e beni con l'evasione fiscale. Ma non solo, quando non si riesce a dimostrare l'interposizione fittizia e cioè quando non è provata la volontà del terzo intestatario di sottrarre l'immobile alla misura. E poi ancora in caso di pronunce che hanno stoppato o arrestato la confisca di prevenzione. È quanto affermato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 53625 del 27 novembre 2017, ha accolto il ricorso di tre usurai i cui beni erano stati sottoposti a confisca allargata. Com'è noto la misura differisce dalla confisca di prevenzione perché può essere disposta per il solo fatto della sproporzione fra reddito dichiarato e ricchezze possedute, al di là della prova della provenienza illecita. La prima sezione penale dice a chiare lettere che nella ipotesi della confisca allargata, a differenza di quella di prevenzione, «la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto può essere giustificata adducendo anche proventi da evasione fiscale, atteso che soltanto le disposizioni sulla di confisca prevenzione mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite». Sulla base di tutti questi motivi il Collegio di legittimità ha annullato la confisca allargata disposta in un caso di usura.

Debora Alberici

di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di 60 giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212». Per questo la Ctr non ha correttamente qualificato la fattispecie procedimentale concreta come verifica a tavolino, trattandosi di contro all'evidenza di un accesso presso la sede della società contribuente specificamente finalizzato alla verifica della regolare emissione dello scontrino e della ricevuta. I questo modo, conclude la sesta sezione, ha falsamente applicato l'art. 12, comma 7, legge 212/2000. Il sipario sulla vicenda si è chiuso qui: la Cassazione ha annullato l'accertamento decidendo la causa nel merito.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



Le sentenze sul sito
www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Apartire da oggi, la Camera dei deputati, in vista della sessione di bilancio, destinerà in via sperimentale un locale del piano Aula di palazzo Montecitorio, adiacente alla Galleria dei presidenti, all'attività dei rappresentanti di interessi iscritti nell'apposito registro, recentemente istituito dall'ufficio di Presidenza. L'allestimento dello spazio, realizzato senza alcuna spesa per il bilancio della Camera, prevede la possibilità di seguire i lavori della sessione attraverso il circuito chiuso, la web tv e il canale satellitare della Camera, nonché la disponibilità di postazioni informatiche.

«**Fallito il blitz** in sede di conversione del decreto fiscale, il governo fa una nuova incursione sul testo della manovra finanziaria per l'ennesima e inutile riforma del codice di procedura civile. L'emendamento in discussione alla commissione bilancio del Senato con cui si vuole introdurre il rito sommario quale nuovo procedimento ordinario per la trattazione delle cause civili di competenza del giudice monocratico è poco sensato, oltre che lesivo dei diritti dei cittadini, perché è impensabile che non si possano conoscere a priori le regole del processo e che questo possa essere regolato dalla discrezionalità del giudice». Lo dichiara il segretario generale dell'Associazione nazionale forense Luigi Pansini.

Disponibili i restanti 45 milioni per il rimborso integrale delle spese elettorali 2016 sostenute dai comuni. Il Viminale, dopo aver ottenuto la via libera e le risorse dal ministero dell'Economia, mette a disposizione dei comuni i fondi mancanti, sollecitati a più riprese dall'Anci nei mesi scorsi. I comuni non ancora in regola con l'invio dei rendiconti potranno mettersi in regola comunicando alle prefetture di riferimento le spese sostenute, così da ottenere i rimborsi in più breve tempo possibile.

Con sette sentenze gemelle, pubblicate ieri, la Terza sezione del Consiglio di Stato ha esaminato una questione legata alla vicenda penale che ha interessato gli ex amministratori del Consorzio Venezia Nuova, concessionario dei lavori per la realizzazione del Mose di Venezia. I giudici di Palazzo Spada, riformando la sentenza del Tar Lazio (la n. 12868/2016), hanno confermato la legittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Roma che, in applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione del contratto, prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b), d.l. 90/2014, aveva ordinato ai commissari ad acta di accantonare tutti gli utili derivanti dall'esecuzione commissariale del contratto, anche se spettanti alle imprese consorziate che non erano parti del contratto di

concessione.

Si è svolto a Milano l'incontro dedicato al tema «Le norme di comportamento Aidc nel sistema tributario italiano», organizzato da Aidc Milano con Wolters Kluwer - Ipsa per celebrare la 200^a norma di comportamento dedicata ai «Limiti dell'accertamento posticipato» (<http://www.aidc.pro/milano/norme-e-denunce/norme/2032>) e pubblicata dalla Commissione per le norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria creata dalla allora Libera associazione dottori commercialisti Lombardia sull'onda della riforma del sistema tributario del 1972/1973 e quindi confluita nell'odierna Aidc di Milano. «Per quarant'anni le norme», spiega Edoardo Ginevra, presidente Aidc Milano «hanno contribuito a indirizzare il comportamento in una materia complessa attraverso analisi puntuali che hanno avuto sovente il pregio di offrire un riferimento di fronte alle molte incertezze che costituiscono da sempre un limite endemico del nostro sistema tributario, e spesso ne hanno anticipato l'evoluzione. Da questo punto di vista, in definitiva, le norme di comportamento, rispecchiano i principi ispiratori dell'attività della nostra Associazione, da sempre aperta al dialogo e al confronto costruttivo».



La legge sul sito
www.italiaoggi.it/documenti